

## TITOLO III TRAFFICO VEICOLARE

### **ARTICOLO 23**

L'accesso veicolare all'interno del Porto è consentito a coloro che vi sono autorizzati, in ragione della disponibilità di posti-barca e/o di posti-macchina.

Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va esibito in caso di richiesta.

L'accesso è inoltre consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione.

È consentito l'accesso ai diversamente abili.

Ogni altro utente del Porto, per depositare persone o bagagli, può accedere con la propria autovettura, rimorchio ed altro veicolo trainante, al punto più vicino all'imbarcazione interessata, appositamente indicato dalla Direzione. Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle zone destinate al parcheggio all'interno dell'area demaniale o all'esterno di essa, secondo il caso.

Il traffico veicolare all'interno del Porto deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale.

La velocità massima degli autoveicoli, dei motocicli e delle biciclette, non può superare i 20 km/h e comunque dovranno essere rispettate le norme di precedenza ed attenzione nella guida del veicolo, nonché le indicazioni della segnaletica stradale interna, orizzontale e verticale.

### **ARTICOLO 24**

Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e comunque di mezzi trainanti e trainati deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate.

Sono disponibili posti-macchina riservati ai diversamente abili.

Conseguentemente, lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

Sono istituite zone di carico e scarico opportunamente segnalato ad uso esclusivo dei fornitori degli Esercizi Commerciali. In dette aree è fatto assoluto divieto di sosta e di fermata pena l'immediato blocco delle ruote con ganasce e/o rimozione forzata del mezzo .

## **ARTICOLO 25**

I posti-macchina nei parcheggi riservati, sia coperti che scoperti, sono numerati ed a ciascuna autovettura autorizzata è assegnato un posto fisso. Al titolare del posto fisso di parcheggio viene consegnato un contrassegno portante il numero del posto medesimo.

Presso la Direzione è tenuto apposito Registro, nel quale sono elencati numericamente i posti macchina con indicazione del nominativo degli Utenti ai quali sono riservati.

Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato, in caso di inadempienza si procederà al blocco delle ruote con ganasce e/o alla rimozione forzata.

## **ARTICOLO 26**

Disposizioni analoghe a quella del precedente articolo valgono nel caso che nel Porto siano istituiti parcheggi riservati ai motoveicoli ed ai rimorchi speciali per imbarcazioni.

## **ARTICOLO 27**

Oltre a parcheggi, di cui ai precedenti articoli 24,25,26, la "Società" si riserva di istituire parcheggi liberi a tempo ed a pagamento le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica. Gli Utenti di tali parcheggi sono tenuti all'osservanza della regolamentazione disposta dalla "Società". Superati i limiti di tempo concesso e, comunque quando gli automezzi siano trovati in zona o in maniera non consentita, si procederà al blocco delle ruote con ganasce e/o alla rimozione forzata a spese dei proprietari secondo le tariffe fissate dalla Direzione e affisse negli uffici della stessa.

## **ARTICOLO 28**

Il blocco delle ruote con ganasce e/o la rimozione forzata, di cui ai precedenti articoli, sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Direzione. Gli automezzi e gli altri veicoli rimossi saranno trasportati in apposito spazio recintato, sito nel comprensorio di Punta Ala, a spese del proprietario per quanto attiene sia al trasporto che al deposito.